



COMMENTI E OSSERVAZIONI DEL GRUPPO A2A AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE ARERA 393/2022/R/EEL: CRITERI E CONDIZIONI PER IL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO A TERMINE DI CAPACITÀ DI STOCCAGGIO ELETTRICO

Si accolgono, in linea generale, positivamente l'impostazione e le proposte contenute nel presente documento di consultazione. Si riportano, tuttavia, di seguito alcune puntualizzazioni e suggerimenti di carattere generale.

In primo luogo, alla luce degli sfidanti obiettivi nazionali e comunitari in termini di decarbonizzazione e penetrazione delle fonti rinnovabili intermittenti, al fine di garantire, al contempo, la sicurezza e l'adeguatezza del sistema elettrico nazionale, si ritiene fondamentale disegnare un meccanismo di mercato che indirizzi e sostenga gli investimenti in nuova capacità di accumulo tramite una misura "low regret". Si ritiene pertanto utile implementare un sistema di sostegno che minimizzi i principali rischi di investimento, secondo un modello prettamente "rigido", in relazione ad una **percentuale minima e strettamente necessaria rispetto al fabbisogno complessivo ipotizzato al 2030**, finalizzata a dare **tempestivo avvio alla filiera dei sistemi di accumulo, sbloccare gli investimenti FER limitati da vincoli di rete, accompagnare lo sviluppo di adeguati segnali di prezzo sui mercati dell'energia e dei servizi e contenere i rischi di sistema**, in particolare nelle aree in cui la già massiccia penetrazione di fonti rinnovabili evidenzia, fin da subito, l'esigenza di un rapido intervento. Tale percentuale potrà essere progressivamente calibrata, adeguandola, da una parte, alla traiettoria di raggiungimento dei target di penetrazione delle fonti rinnovabili, e dall'altra, al progressivo sviluppo di capacità di accumulo attraverso segnali di mercato e misure di sostegno differenti e più "flessibili" in grado anche di valorizzare le competenze e le efficienze perseguibili da parte dei soggetti industriali (es. PPA siglati attraverso piattaforme di mercato/privata contrattualizzazione, nuovi servizi di flessibilità, *capacity market*). Tale approccio, evitando bolle indotte di mercato e investimenti non ottimizzati concentrati in pochi anni, peraltro, premia l'efficienza e consente l'apprendimento di sistema: le tecnologie per lo sviluppo di capacità di accumulo (l'accumulo elettrochimico in particolare ma il ragionamento è estendibile anche alla nuova capacità di pompaggio idroelettrico, essendo quella esistente ormai "storica") non gode di un consolidato *track record* in termini di valutazione degli effettivi costi di realizzazione e delle concrete prestazioni garantibili. In aggiunta, l'evolvere del sistema elettrico potrebbe rivelare l'esigenza di fabbisogni e prestazioni differenti da quelli identificati in prima battuta e l'evoluzione tecnologica e di contesto macroeconomico potrebbero richiedere una revisione importante del premio di riserva¹.

¹ L'implementazione nel presente contesto macroeconomico di rilevanti meccanismi di approvvigionamento massivo *CAPEX based* -e quindi di approvvigionamento di prodotti a lungo termine- espone il sistema a rilevanti rischi di valutazione nella valorizzazione degli asset e ad extra-costi congiunturali.

In secondo luogo, si sottolinea l'importanza di garantire il coordinamento tra le scelte di investimento in capacità di produzione rinnovabile (es. richieste di connessione, definizione delle aree idonee, disegno dei meccanismi di sostegno delle FER), capacità di stoccaggio e di trasmissione, in linea con quanto espresso dalla medesima Autorità nei paragrafi 2.4 e 3.18.

In terzo luogo, preme alla scrivente evidenziare la necessità di assicurare la copertura del fabbisogno **primariamente attraverso iniziative di mercato**, lasciando a soli casi concreti e documentati di fallimento del mercato l'intervento di soggetti regolati. Al fine di assicurare che **l'intervento del TSO risulti di "extrema ratio"** e comunque comporti una **soluzione efficiente per il sistema**, si ritiene opportuno:

- valutare la possibilità che lo studio di analisi delle tecnologie di stoccaggio elettrico, delle caratteristiche prestazionali di ciascuna di esse, dei dati relativi alla vita utile, alle tempistiche di realizzazione, alla ciclicità, al livello e alla struttura dei costi di investimento e di esercizio (inclusi eventuali costi di decommissioning), nonché ai potenziali di sviluppo nel tempo e ai rischi connessi alla specifica tecnologia venga svolto da un ente terzo rispetto al TSO (es. RSE) o venga comunque posto in consultazione pubblica e analizzato da un ente terzo. Si ravvisano infatti potenziali profili di rischio connessi alla possibilità che il soggetto preposto alla definizione degli elementi rilevanti del meccanismo di mercato possa essere il medesimo soggetto che realizza gli investimenti in caso di fallimento del primo;
- prevedere nel disegno di mercato aste di "recupero" atte all'approvvigionamento dei quantitativi non precedentemente assegnati². Le aste di "recupero" dovranno essere precedute dall'analisi dei potenziali vincoli/barriere del meccanismo competitivo che non hanno consentito al mercato di esprimere il proprio potenziale. Tale analisi dovrà essere condivisa con ARERA e gli operatori di mercato anche a fini consultivi. A titolo di esempio andrebbe evitato che il fallimento di mercato fosse dichiarato a seguito di una curva di domanda eccessivamente accelerata o di un prezzo di riserva non allineato ai costi di mercato;
- ridurre *ab-origine* potenziali inefficienze del meccanismo: a tal proposito, contrariamente a quanto proposto in consultazione, si ritiene opportuno consentire la partecipazione al meccanismo anche a progetti che non hanno ancora completato l'iter autorizzativo ma per cui l'Amministrazione competente abbia provveduto all'avvio delle procedure per il rilascio dei titoli autorizzativi. In linea con quanto previsto in relazione al *capacity market*, dovrà essere fissato un orizzonte temporale limite entro cui l'operatore assegnatario di capacità avrà l'obbligo di presentare a Terna la dichiarazione di conseguimento dei titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio previsti dalla normativa vigente, pena la risoluzione del contratto e il trattenimento delle garanzie previste in relazione a tali fattispecie; inoltre, in relazione alla

² Tali aste dovranno essere strutturalmente previste nel disegno di mercato e non solo "eventuali" come delineato al paragrafo 5.6 del DCO.

definizione dei contingenti d'asta, non si ritiene opportuno, nemmeno in fase sperimentale, suddividere il sistema in aree isolate: una tale previsione avrebbe il difetto di sovradimensionare il fabbisogno complessivo;

- nella contabilizzazione del *revenue stacking* attribuibile ai sistemi di stoccaggio approvvigionati nell'ambito del meccanismo di approvvigionamento a termine, oltre alla valorizzazione dei prodotti di *time-shifting* e di movimentazione MSD, dovrebbe essere monetizzato il contributo in termini di *hosting capacity* degli impianti a fonte rinnovabile a parità di investimenti di rete o di investimenti di rete evitati e/o ritardati. Solo la capacità di accumulo che fornisce un contributo positivo rispetto a quest'ultima componente dovrebbe poter essere realizzabile da Terna in caso di fallimento di mercato;
- in caso di realizzazione delle capacità di stoccaggio da parte del TSO, il premio riconosciuto dovrà essere al massimo pari al premio di riserva fissato per le aste dedicate agli operatori di mercato.

Inoltre, al fine di garantire una maggiore dinamicità degli investimenti e, coerentemente con la richiesta di garantire lo sviluppo di capacità di stoccaggio elettrico anche attraverso misure più flessibili, si ritiene opportuno **consentire l'offerta nelle aste del presente meccanismo anche solo in relazione ad una quota dell'impianto** (potenza/energia), **lasciando all'operatore la possibilità di operare a mercato per la quota residua o per l'eventuale quota successivamente oggetto di ripotenziamento.**

In aggiunta, si evidenzia la necessità di rivalutare i **vincoli economici di formulazione delle offerte MSD** proposti nel documento di consultazione. Si ritengono infatti questi ultimi potenzialmente distorsivi dei segnali di prezzo, a detrimento delle iniziative di investimento già intraprese e di quelle che verranno successivamente effettuate attraverso differenti meccanismi, come precedentemente auspicato. In alternativa a quanto proposto, si suggerisce di considerare l'imposizione di un vincolo di offerta a salire ad un prezzo massimo pari al valore del prezzo di esercizio del *capacity market*, e un vincolo di offerta a scendere ad un prezzo minimo pari al limite di prezzo previsto nel mercato MSD (ad oggi 0).

In ultima istanza, con riferimento alle **tempistiche di calendarizzazione e svolgimento delle aste**, rileva sottolineare la necessità di consentire adeguate tempistiche minime tra la definizione del complesso delle regole e l'implementazione delle procedure di approvvigionamento della capacità. La definizione dettagliata dei requisiti, delle prestazioni richieste e degli *economics* di riferimento delle differenti tecnologie rappresenta la conditio sine qua non per la pianificazione coerente ed efficiente degli investimenti e il conseguente avvio delle procedure autorizzative.

Si riportano quindi di seguito gli spunti di dettaglio.

Q.1 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa i criteri e le condizioni per l'individuazione dei parametri contrattuali standard? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Q.2 Si condivide, in particolare, l'esigenza di svolgere procedure competitive distinte per tecnologia, nel caso in cui le tecnologie di riferimento in grado di soddisfare il fabbisogno si differenziassero in modo significativo dal punto di vista dei parametri tecnici e/o dei tempi di realizzazione e/o delle vite utili? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

In generale si condividono i criteri e le condizioni. Si precisa tuttavia che le condizioni di utilizzo (es.: cicli, profili, ...) e le prestazioni (es.: capacità, rendimento, ...) della capacità di stoccaggio dovranno essere normate dal contratto al fine di consentire all'operatore di dimensionare correttamente il sistema e gestire l'eventuale degrado nel tempo.

Con riferimento all'esigenza di prevedere procedure concorsuali distinte in caso di fabbisogni differenziati, si concorda con quanto illustrato. Si esprimono invece perplessità in relazione alla previsione di aste separate in caso di tecnologie distinte, in particolare nel caso di presenza di più tecnologie di riferimento, caratterizzate da parametri distinti, in grado di soddisfare il medesimo fabbisogno.

La sequenza e le modalità di svolgimento delle aste in quest'ultimo caso non appaiono in grado di garantire la neutralità tecnologica. Si ravvede infatti un possibile sfavore per i pompaggi idroelettrici rispetto ai sistemi di accumulo elettrochimico nel caso in cui Terna associ una o più tecnologie di riferimento al fabbisogno specifico e che quest'ultimo venga approvvigionato in funzione del "periodo considerato" (vedasi in particolare il punto 2.12 del DCO); si sottolinea che, a prescindere dalla distinzione tecnologica, è possibile che i pompaggi idroelettrici e i sistemi di accumulo elettrochimici possano essere in alcuni casi caratterizzati da analoghi tempi di realizzazione. Ci si riferisce in particolare al caso di ripristino di impianti di pompaggio idroelettrici esistenti. Inoltre, in questo caso, la vita utile più estesa e il minor degrado nel tempo dovrebbero costituire un vantaggio competitivo nella selezione dei progetti e non una condizione penalizzante per gli impianti che la possiedono.

Non si condivide, inoltre, la previsione di cui al paragrafo 2.20 lettera c) per cui il premio annuo massimo applicato nell'asta dedicata agli impianti con periodo di pianificazione maggiore risulti inferiore rispetto al premio marginale della prima asta: l'anno di inizio del periodo di consegna è influenzato da aspettative di costi e scenari che differiscono a seconda di quanto ravvicinato o meno risulti tale inizio di delivery e queste ultime hanno inevitabilmente impatti sulle dinamiche d'asta e sul premio marginale che ne consegue.

Infine, in relazione alla definizione del fabbisogno da approvvigionare tramite il presente meccanismo, con riferimento all'affidamento al TSO dello Studio di analisi tecnologica e dei costi d'investimento e per quanto concerne l'identificazione dei casi di fallimento di mercato e intervento del TSO, si rinvia a quanto già espresso nelle considerazioni di carattere generale.

Q.3 Nel caso di impianti caratterizzati da una vita utile superiore alla durata del periodo di consegna, si condivide l'opportunità di prevedere negli schemi contrattuali quanto indicato al punto 2.23? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Q.4 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa l'obbligo di rendere disponibile a soggetti terzi la capacità contrattualizzata per l'esercizio, sui mercati dell'energia, di prodotti di time shifting attraverso il meccanismo di pooling sopra descritto? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Q.5 Si condividono gli intendimenti dell'Autorità in merito agli obblighi di offerta sul MSD da parte dei titolari delle risorse di stoccaggio? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Si condivide, nel caso di impianti caratterizzati da una vita utile superiore alla durata del periodo di consegna, l'opportunità di prevedere, su richiesta dell'operatore, la possibilità di estendere il periodo di applicazione degli obblighi contrattuali e di sottoporre a revisione il premio in funzione del grado di ammortamento e delle esigenze di manutenzione straordinaria dell'impianto, al fine di garantire al sistema di continuare a usufruire della risorsa approvvigionata per il tramite del suo titolare e a quest'ultimo di continuare ad usufruire della copertura economica a termine.

Con riferimento agli orientamenti dell'Autorità circa l'obbligo di rendere disponibile a soggetti terzi la capacità contrattualizzata per l'esercizio, sui mercati dell'energia, di prodotti di *time shifting* attraverso il meccanismo di *pooling*, si condivide l'impostazione generale e si comprendono i vantaggi di sistema. Tuttavia, si ritiene fondamentale sottoporre le scelte di allocazione degli ordini di movimentazione conseguenti alla selezione sulla piattaforma di *time shifting* ad algoritmi trasparenti, identificabili ex-ante e comprensibili, definiti in base alle logiche dei mercati dell'energia, privilegiando ad esempio meccanismi di attribuzione pro-quota per zone di mercato.

Come anticipato in premessa, si esprimono invece perplessità in relazione ai vincoli economici di offerta previsti in relazione ai mercati dei servizi di dispacciamento.

Q.6 Si condivide l'impostazione che si intende adottare in relazione ai criteri relativi al sistema di garanzie? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Q.7 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa il sistema di penali da applicare in caso di violazione degli obblighi contrattuali? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Con riferimento alla definizione della penale economica in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, si condivide la previsione del vincolo di *stop-loss* (la somma annua delle eventuali penali non dovrà risultare superiore al premio annuo aumentato di una percentuale - es. 20%).

Q.8 Si condivide il contenuto del presente documento per quanto attiene ai requisiti di partecipazione alle procedure competitive? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Ad integrazione di quanto espresso dall'Autorità in merito ai requisiti di partecipazione alle procedure, consideriamo opportuno precisare, in relazione al paragrafo 2.48 del testo, che nel novero della capacità nuova rientra la capacità di stoccaggio realizzata utilizzando invasi esistenti soggetti all'installazione di nuovi macchinari e la capacità di stoccaggio oggetto di *revamping* di impianti esistenti. Tali possibilità appaiono delineate dalla stessa Autorità al paragrafo 2.49.

Con riferimento a quanto previsto al paragrafo 2.48 b) e in linea con quanto anticipato nelle osservazioni di carattere generale e con quanto già sperimentato nel *capacity market*, riteniamo fondamentale consentire la partecipazione alle procedure di gara anche ai progetti per cui i relativi titolari non hanno ancora concluso l'iter autorizzativo ma per i quali l'Autorità competente abbia avviato il relativo percorso.

Inoltre, si auspica che il Legislatore garantisca l'effettiva applicazione delle procedure di *fast track* degli iter autorizzativi per i progetti in capacità di stoccaggio (in linea con quanto previsto per la Commissione tecnica PNIEC-PNRR), in considerazione della necessità di assicurare la sicurezza del sistema e il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.

Q.9 Si condividono gli intendimenti dell'Autorità circa la definizione della domanda nelle procedure concorsuali e la valorizzazione di eventuali extra-prestazioni fornite dalla capacità contrattualizzata? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Non si ritiene opportuno confermare l'orientamento dell'Autorità a favore dell'implementazione da parte di Terna di un meccanismo di valorizzazione delle eventuali maggiori prestazioni che possono essere rese dal singolo stoccaggio in termini di energia e/o potenza attraverso criteri convenzionali così da ricomprenderle nell'impegno contrattuale. La scelta di valorizzazione (mercato vs regolato) delle eventuali maggiori prestazioni legate al sovradimensionamento o al successivo potenziamento dell'impianto dovrebbe essere lasciata in capo all'operatore. Sia l'operatore che Terna dovrebbero essere vincolati al rispetto dei limiti contrattuali di utilizzo della potenza, della capacità e della ciclicità contrattualizzate nel tempo. Tale approccio risulta coerente con l'auspicio di garantire spazi di

flessibilità agli operatori di mercato e contribuisce a contenere gli eventuali effetti distorsivi del meccanismo di approvvigionamento a termine sul mercato MSD.

Q.10 Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in relazione ai criteri di selezione delle offerte e di formazione del prezzo da applicare nelle aste di approvvigionamento di capacità di stoccaggio? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Con riferimento ai criteri di formazione del prezzo, si esprime favore all’implementazione di logiche di *System Marginal Price* e asta multi-sessione, in linea con quanto implementato in relazione al capacity market e a favore di una maggiore trasparenza nei meccanismi di formazione del prezzo.

Q.11 Si condivide quanto illustrato nella sezione 2.d rispetto agli obblighi di Terna in tema di trasparenza? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Si condivide quanto illustrato.

Q.12 Si condivide l’esigenza espressa dall’Autorità di raccordare i diversi segmenti di approvvigionamento a termine presenti nel disegno di mercato italiano? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Si condivide in linea generale l’orientamento espresso. Si suggerisce tuttavia l’opportunità di considerare un adeguato coefficiente di *derating* nel calcolare il contributo dei progetti selezionati nel presente meccanismo ai fini dell’adeguatezza, in considerazione del differente impegno che caratterizza tali progetti (finalizzati principalmente a soddisfare obiettivi di sicurezza del sistema elettrico).

Q.13 Si ritengono condivisibili gli orientamenti dell’Autorità circa la costruzione dei prodotti di *time shifting*? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

In relazione al mercato del *time shifting*, si ritiene opportuno che venga prevista, in ottica *technology neutral*, la possibilità di presentare offerte da parte di tutte le tipologie di impianti (esistenti e nuovi) in grado di fornire tale servizio, non limitando la partecipazione alla sola capacità di accumulo elettrico.

Q.14 Si condividono i criteri e le condizioni sopra illustrati in merito alle procedure competitive organizzate dal GME? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Q.15 In particolare, è condivisibile l’introduzione di vincoli alle quantità assegnabili ai singoli operatori di mercato? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Si condivide quanto illustrato.

Q.16 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in relazione ai diritti e agli obblighi degli assegnatari dei prodotti di time shifting? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Q.17 Sono condivisibili i criteri per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi per l'approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio, di cui alla sezione 4? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Q.18 Diversamente da quanto prospettato nella sezione 4, si ritiene preferibile che l'onere netto annuo sostenuto da Terna nell'ambito del sistema di approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio sia ripartito tra gli utenti del dispacciamento in prelievo in funzione, parzialmente o integralmente, della potenza di prelievo o in base all'energia prelevata che maggiormente gode dei benefici degli stoccaggi (es. prelievi serali e notturni)?

Q.19 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa i criteri e le condizioni per lo sviluppo diretto della capacità di stoccaggio da parte di Terna? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

In linea con quanto già espresso nelle premesse generali, si condivide l'intento dell'Autorità di "limitare allo stretto necessario la realizzazione di capacità di stoccaggio da parte di Terna".

Da ultimo, a complemento di quanto già esposto, si ritiene necessario assicurare che, in caso di intervento del TSO:

- non vengano introdotti iter autorizzativi privilegiati diversi da quelli a cui sono sottoposti gli operatori di mercato per la realizzazione dei medesimi impianti;
- vengano esplicitate in anticipo la procedura e le condizioni economiche di assegnazione della gestione degli asset realizzati dal TSO;
- venga concessa una reintegrazione dei costi di investimento e operativi in tariffa non superiore al premio di riserva definito per le procedure a mercato.